

Armonizzazione contabile

Servizio di assistenza ai Comuni

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

Webinar 16/03/2015

Diego Mazzotta

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi relativi al recupero dell'evasione fiscale, ecc.). Per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto

L'accertamento per cassa, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate, e non evidenzia i reali rapporti creditorie che l'ente vanta nei confronti di PA, imprese, famiglie .

L'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare, neutralizzando la parte di dubbio incasso con il Fcde, dovrebbe aumentare le entrate utili per l'indebitamento netto, senza incremento delle risorse in spesa.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi

Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l'utilizzo di entrate esigibili, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili.

Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5, con riferimento:

- all'accantonamento nel bilancio di previsione;
- all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione

Programmazione e rendicontazione 2015/2017. Il calcolo del FCDE nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione occorre:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui, e poi a scalare)
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2)

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Programmazione e rendicontazione 2015/2017. Il calcolo del FCDE nel bilancio di previsione

Tavola 4.1 Esempio calcolo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità

	2010 ANNO n-5	2011 NNO n-4	2012 ANNO n-3	2013 ANNO n-2	2014 ANNO n-1	Totale quinquen- nio	% FONDO (100% - %media)	Previsioni anno 2015 (anno n) Voce di Entrata xx rilevante ai fini dell'accantonamento al FCDE)	Importo minimo FCDE Bilancio 2015
Accertato cp	196	190	210	190	220	1006		200	
Incassato cp	180	170	140	140	200	830			
rapporto Inc/Acc	91,84%	89,47%	66,67%	73,68%	90,91%	82,50%			
metodo A1) media aritmetica su totali						82,50%	17,50%		34,99 euro
metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti						82,51%	17,49%		34,97 euro
metodo B) ponderazione incassi/Accertamenti	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
Accertamenti per peso ponderazione	19,6	19	21	66,5	77	203,1			
Incassi per peso ponderazione	18	17	14	49	70	168,0			
rapporto Inc/Acc	91,84%	89,47%	66,67%	73,68%	90,91%	82,72%			
media aritmetica su totali						82,72%	17,28%		34,56 euro
metodo C) media ponderata dei singoli rapporti									
Ponderazione	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
%incassato/accertato x peso ponderazione	9,18%	8,95%	6,67%	25,79%	31,82%				
sommatoria percentuali ponderate						82,41%	17,59%		35,19 euro

Programmazione e rendicontazione 2015/2017. Il calcolo del FCDE nel bilancio di previsione

Tavola 4.2 Prospetto per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bilancio di previsione 2015	incCP + inc Res / acc CP	anni da prendere in esame									
bilancio di previsione 2016		incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame							
bilancio di previsione 2017			incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame			
bilancio di previsione 2018				incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame		
bilancio di previsione 2019					incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame	
bilancio di previsione 2020						inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame				

Nel prospetto, la formula [inc CP / acc CP] può essere sostituita dalla formula [inc CP X + inc CP X+1 in c/residui X / acc CP X]

Programmazione e rendicontazione 2015/2017. Il calcolo del FCDE nel rendiconto

In occasione del rendiconto, il FCDE si calcola con le stesse medie del bilancio di previsione. I valori da utilizzare sono gli incassi in conto residuo e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui all'1/1 di ogni anno può essere ridotto di una percentuale calcolata secondo il seguente rapporto: Residui attivi cancellati con riaccertamento straordinario (sia cancellati definitivamente che reimputati) / Residui attivi del rendiconto 2013. Questo abbattimento può essere utilizzato negli esercizi successivi al 2015, con riferimento alle annualità precedenti la riforma. L'impatto si azzererà dunque progressivamente fino ad azzerarsi con il rendiconto 2019.

Se il FCDE a) è inferiore all'importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fondo; b) risulta superiore all'importo considerato congruo, si procede allo svincolo della quota di risultato di amministrazione non necessaria

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio

L'allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate

Programmazione e rendicontazione 2015/2017. Il calcolo del FCDE nel rendiconto

Tavola 4.4 Esempio di accantonamento ordinario a rendiconto (media aritmetica semplice) e di accantonamento con applicazione della riduzione sui residui attivi

Totale residui attivi cancellati in sede di Riaccertamento straordinario dei residui							150,00		
Totale residui attivi risultanti dal rendiconto 2013							2.000,00		
Rapporto percentuale di riduzione applicabile ai residui attivi alla data del 1/01							7,50%		
	2010 ANNO n-5	2011 ANNO n-4	2012 ANNO n-3	2013 ANNO n-2	2014 ANNO n-1	Totale quinquen- nio	% FONDO (100% - %media)	Totale residui attivi al 31/12/2015 (31/12/n) Voce di Entrata xx rilevante ai fini dell'accantonamento al FCDE)	Importo minimo FCDE rendiconto
Residui attivi alla data 1/01	50,00	57,00	67,88	127,02	157,97	459,87			
Incassato in conto residui	9,00	9,12	10,86	19,05	26,85	74,89			
rapporto Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali	18,00%	16,00%	16,00%	15,00%	17,00%				
Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti						16,40%	83,60%	48	40,13 euro
Residui attivi alla data 1/01	46,25	52,73	62,79	117,49	146,12	425,38			
Incassato in conto residui	9,00	9,12	10,86	19,05	26,85	74,89			
rapport Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali	19,46%	17,30%	17,30%	16,22%	18,38%				
Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti con residui iniziali ridotti						17,73%	82,27%	48	39,49 euro

Gestione e verifica del FCDE dal 2015/2017.

- Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota di accantonamento nel risultato di amministrazione.
- Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo.
- A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi.
- Il fondo va verificato nel corso della gestione (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio), applicando la percentuale utilizzata in bilancio all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento.
- Si deroga a tale regola se il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) è inferiore alla percentuale utilizzata in sede di bilancio; per la verifica e l'adeguamento dell'FCDE si fa riferimento a tale minore %.

Effetti finanziari del FCDE – previsioni in bilancio 2015 e rendiconto 2015

Al fine di consentire un avvio graduale dell'accantonamento al FCDE, è possibile stanziare nel bilancio di previsione:

➤ nel primo esercizio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli enti sperimentatori);

nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55% dell'accantonamento, nel terzo esercizio una quota pari almeno al 70% dell'accantonamento, nel quarto esercizio una quota pari almeno al 85% dell'accantonamento ed infine, nel quinto esercizio, un accantonamento pari al 100%.

L'accantonamento al FCDE è tuttavia effettuato per l'intero importo nel rendiconto a decorrere già dal primo esercizio:

➤ se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione;

➤ fino a quando il FCDE non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione

Effetti finanziari del FCDE in bilancio di previsione 2015/2017

L'applicazione del FCDE rappresenta una manovra finanziaria a carico dei Comuni, stimata dal Mef in circa 1.750 mln di euro; si tratta di un taglio implicito sulla spesa corrente 2015.

1) I Comuni che contabilizzavano per cassa le entrate oggi soggette al FCDE, non subiranno particolari effetti negativi dall'introduzione delle regole di calcolo più stringenti. A fronte di un aumento degli accertamenti, per le quote di dubbio incasso, ci sarà un corrispondente aumento dell'accantonamento in spesa

2) Anche i Comuni che già contabilizzavano l'intero importo delle entrate oggi soggette al FCDE, iscrivendo in spesa l'accantonamento previsto dal DL 95/2012, integrandolo con altri accantonamenti prudenziali a fronte di residui attivi con anzianità minore dei 5 anni, non subiranno particolari effetti negativi dall'introduzione delle regole di calcolo più stringenti

3) Per i Comuni che hanno contabilizzato negli ultimi bilanci l'intero importo delle entrate oggi soggette al FCDE, iscrivendo in spesa accantonamenti non congrui con gli importi in entrata, l'applicazione del FCDE rappresenta una manovra di bilancio, in quanto comporta tagli impliciti di spesa corrente.

La manovra del FCDE si concentrerà dunque sulla 3 tipologia di Comuni; si tratta presumibilmente di enti già in difficoltà finanziaria

Effetti finanziari del FCDE nel riaccertamento straordinario al 1/1/2015

I Comuni della tipologia 1), avranno un basso livello di residui attivi relativi a entrate assoggettabili a FCDE, e conseguentemente anche un importo contenuto dell'accantonamento

I Comuni della tipologia 2), avranno un livello più elevato di residui attivi relativi a entrate assoggettabili a FCDE, e conseguentemente un importo più elevato dell'accantonamento; non sono previsti impatti particolarmente rilevanti sul risultato di amministrazione al 1/1/2015. Il FCDE al 1/1/2015 viene alimentato da alcuni importi presenti già nel rendiconto 2014 (fondo svalutazione crediti DL 95/2012, residui passivi di accantonamento da cancellare, altre svalutazioni prudenziali appostate nei fondi vincolati), quindi non sono prevedibili peggioramenti nel passaggio dal risultato al 31/12/2014 al riaccertamento al 1/1/2015.

I Comuni della tipologia 3) avranno un livello elevato di residui attivi relativi a entrate assoggettabili a FCDE, e conseguentemente un importo elevato dell'accantonamento. A differenza della 2) tipologia di Comuni, non sono presenti (o non sono congrui), accantonamenti prudenziali di vario tipo nel rendiconto 2014 che confluiscono nel FCDE al 1/1/2015. E' prevedibile dunque un peggioramento del risultato di amministrazione nel passaggio dal rendiconto al 31/12/2014 al 1/1/2015

Effetti del calcolo del FCDE nel riaccertamento. Il disavanzo reale

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		100
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	0
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)	0
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	0
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	0
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽⁷⁾	(+)	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) -(d)+ (f) ⁽²⁾	(-)	0
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) - (g)	(=)	100
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui :		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità ⁽⁴⁾		200
Fondo spese e rischi		
Totale parte accantonata (i)		200
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare		
Totale parte vincolata (l)		0
Totale parte destinata agli investimenti (m)		0
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)		-100
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015		

FCDE, equilibri di cassa, saldi di bilancio dal 2016

Necessità di frenare l'accumulo di residui attivi di parte corrente, comprendenti quote di dubbia riscossione, a fronte dei quali non viene costituito un limite alla spesa. La sovrastima delle entrate favorisce la formazione di bilanci di previsione formalmente in pareggio, ma sostanzialmente in disequilibrio di parte corrente. L'obbligo di costituzione di un fondo rischio crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione che nel rendiconto, impedisce di spendere immediatamente somme difficilmente incassabili.

In termini di cassa pluriennale, un Comune che abbia un equilibrio basato su residui attivi esigibili in termini giuridici, ma difficilmente incassabili, è in disavanzo. L'applicazione del FCDE impedisce di finanziare spesa, in maniera commisurata a tale difficoltà

Legge costituzionale n. 243/2012. Saldi previsti dal 1/1/2016. Il principio dell'equilibrio dei bilanci per le Regioni e gli Enti locali è declinato dall'articolo 9 in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del saldo tra le entrate finali e le spese finali, e del saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Nel caso, a consuntivo, sia registrato uno scostamento dall'obiettivo, ciascun ente provvede ad assicurare il recupero del disavanzo entro il triennio successivo.

Domande- 1- Impatti del FCDE nel riaccertamento, disavanzo

1) Considerata la possibilità di spalmare il disavanzo tecnico nei 30 anni successivi, non risulta più conveniente per il Comune stralciare i crediti di alta percentuale di inesigibilità, direttamente in sede di riaccertamento straordinario? evitando così di avere un Fondo crediti di elevato importo?

Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1/1/2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31/12/2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui saranno definiti con DM (art. 3, comma 15, D.lgs. 118/2011). In attesa del DM, di cui circola da tempo su Internet una bozza, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1/1/2015, determinato dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti (art. 3 comma 16, D.lgs. 118/2011). E' evidente l'intenzione del legislatore di incentivare l'emersione del reale stato di salute finanziaria degli enti.

Si richiama al contempo la delibera n. 4/2015 della Sez. autonomie della Corte dei Conti, riguardante la definizione delle linee di indirizzo per l'attività di revisione degli enti locali, nell'ambito del passaggio alla nuova contabilità. La determinazione dei crediti di difficile incasso richiede da un lato una puntuale svalutazione di tali crediti, dall'altro deve essere finalizzata a impedire atteggiamenti dell'ente volti a eliminare dal rendiconto obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute, ancorchè di difficile esazione. Ciò avrebbe riflessi sulla responsabilità connessa alla cura delle entrate pubbliche e comporterebbe alterazioni dei risultati di amministrazione che, qualora dovessero provocare situazioni di disavanzo potrebbero, impropriamente, beneficiare del trattamento agevolato previsto dal legislatore per i maggiori disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla costituzione di un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Domande- 1- Impatti del FCDE nel riaccertamento, disavanzo

2) Ente non sperimentatore. In sede di riaccertamento straordinario post rendiconto 2014, devo accantonare il FCDE relativo ai residui attivi 2014 e retro e considerarlo pertanto come quota vincolata dell'avanzo di amministrazione?

Il FCDE nel riaccertamento rappresenta quota accantonata del risultato, costituita allo scopo di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive scadute ed esigibili con entrate non disponibili, e quindi finanziando il bilancio e la gestione in "sostanziale situazione di disavanzo"

3) Siamo in sperimentazione dal 2012 - con il rendiconto 2013 il fondo crediti da accantonare è stato superiore all'avanzo disponibile. Secondo i principi contabili il disavanzo è stato spalmato sull'esercizio 2014 e sugli esercizi residui fino alla fine del mandato amministrativo (2016). Ora in sede di rendiconto 2014 rideterminiamo il fondo crediti di dubbia esigibilità. che supera sempre l'avanzo disponibile. Lo distinguiamo tra quello di provenienza esercizio 2014 assoggettato alle regole nuove (legge di stabilità e DL 126) e quello relativo agli esercizi precedenti che rimane assoggettato alle disposizioni precedenti? E' questo il comportamento corretto oppure si applicano completamente le nuove e più favorevoli regole?

Allo stato attuale per gli enti sperimentatori vigono le seguenti regole. Art. 3 comma 15 del D.lgs. 118/2011. Sulla base dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014.... sono acquisite le informazionirelative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità', con tempi e modalità definiti con DM ...In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti.

Domande- 1- Impatti del FCDE nel riaccertamento, disavanzo

Art. 3 comma 17 D.lgs. 118/2011. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento dei residui all'avvio della sperimentazione, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.

Dal tenore della domanda, il Comune ha registrato, per effetto delle regole più stringenti sul FCDE, un disavanzo a partire dal rendiconto 2013. Quindi a normativa attuale, non si ravvisano le ipotesi di copertura più favorevoli previste dalle norme, in quanto solo l'eventuale disavanzo di amministrazione 2012 rientra nelle ipotesi di copertura fino al 2042.

Nello specifico della voce determinante che sembra aver provocato il disavanzo, della relazione tra FCDE 2014 e precedenti, e tra disavanzo 2014 e precedenti, si segnala il contenuto della bozza di DM di cui all'art. 3, comma 15, del D.lgs. 118/2011, in particolare l'art. 1, comma 7 e 8, che lascerebbero presagire, se ufficializzate in questo testo, la riapertura di qualche finestra per gli enti sperimentatori in termini di maggiore disavanzo al quale potrebbe essere applicata la normativa «agevolata» di rientro

Domande -2 – Entrate rilevanti ai fini del FCDE

1) Perché la TASI non rientra nel calcolo del FCDE? (e per la TARI?)

La TASI è un'entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti, ed è accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. Non sono dunque ipotizzabili per la Tasi residui attivi, cioè entrate accertate esigibili/scadute nell'esercizio di riferimento, non incassate. Conseguentemente, non è applicabile il FCDE.

La Tari è un'entrata tributaria per la quale il presupposto che legittima l'accertamento contabile è l'emissione da parte del Comune di ruolo ordinario/liste di carico. In questo caso esiste/esisterà invece una quota di entrate esigibili/scadute, di dubbia riscossione, sulla quale si deve effettuare un accantonamento prudenziale. Sul rapporto tra il FCDE e il fondo svalutazione crediti che è obbligatorio accantonare nel piano finanziario della Tari si rimanda ai webinar precedenti

2) Il relatore quale entrate ci consiglia di assoggettare al FCDE

3) I calcoli per il calcolo del FCDE nel rendiconto si fanno per residui relativi a ciascuna risorsa oppure sul totale dei residui? (slide 13 del webinar 26/2/2015)

Il FCDE si applica sostanzialmente a tutte quelle voci per le quali non vale un presupposto che ne possa escludere l'applicazione. Le categorie di entrata i cui residui sono da considerare ai fini della quantificazione del FCDE sono le medesime considerate in sede di quantificazione del FCDE a preventivo.

Domande -2 – Entrate rilevanti ai fini del FCDE

Non sono soggette ad esempio al calcolo del FCDE le entrate riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, che seguono un meccanismo di accertamento che esclude l'esistenza di residui attivi (Imu, Tasi, addizionale irpef). Se si accerta l'importo della stima sul portale per il federalismo fiscale (principio applicato 3.7.5), la componente dell'avanzo costituita da tali residui attivi è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione, periodicamente verificata, ed eventualmente riaccertata, ma non svalutata.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento (eventuali ruoli antecedenti al 1/1/2015). Anche gli interessi attivi devono essere accertati per cassa.

Domande - 3 - Metodo di calcolo del FCDE

1) Nel bilancio previsione del 2015, se il Comune è in sperimentazione già nel 2014 dovrà prendere per il 2014 solo l'incasso di competenza, giusto? Non si può fare la media che FCDE si mette?

L'ente in sperimentazione dal 2014 si trova nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi. L'esempio n. 5 del principio applicato stabilisce che in questo caso per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente (quindi 2010/2013), e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente (2014).

2) L'accertato dell'ultimo esercizio prevede degli accertamenti ici e imu molto elevati anni pregressi, esecutivi nel 2014, ma iscritti in una procedura fallimentare dall'esito molto incerto. E' possibile escludere tali importi dal calcolo essendo entrate eccezionali?

3) Come ci si comporta con i fallimenti? Si mette la previsione in entrata e si mette a FCDE tutto l'importo? Si accantona il 100%?

4) Ritorno ai fallimenti.... meglio inserirli con il relativo FCDE oppure è consigliabile (forse più prudente) non prevedere nessuna entrata?

Si richiama la risposta del webinar del 12/3/2015. Le entrate provenienti da fallimenti dovrebbero essere iscritte, sia a Bilancio che a Rendiconto, effettuando l'accantonamento al FCDE per l'intero importo; questo permetterebbe di considerarle poste eccezionali e, quindi, di non utilizzarle (specificando la circostanza nelle relazioni/note integrative di Bilancio e Rendiconto) nei rapporti che misurano la capacità di riscossione dell'ente.

Domande - 3 - Metodo di calcolo del FCDE

5) Come mai per il metodo A della slide 6 del webinar del 25/2 ci sono due possibilità

E' espressamente previsto nell'esempio 5 del principio applicato che la media semplice possa essere sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui

6) In sede di FDCE previsione per le entrate che accertavamo solo per cassa nel quinquennio precedente dobbiamo utilizzare dati extra contabili forniti dagli uffici? Questi dati vanno a sostituire gli accertamenti registrati in contabilità?

7) Fino al 31/12/2014 sanzioni CDS e proventi dei permessi di costruire (OO.UU. e costo costruzione) sono sempre stati accertati ed incassati in egual misura a seguito di regolarizzazione di carte contabili di riscossione. Qual è l'atto da far predisporre ai responsabili dei servizi competenti per l'accertamento delle somme di competenza dell'esercizio? Sulla base del criterio utilizzato fino al 31/12/2014 il rapporto fra i due valori necessari per il calcolo del FCDE è 100%; di conseguenza non bisognerebbe accantonare nulla. Come si può procedere

La previsione in bilancio 2015/2017 sarà il frutto di una stima extracontabile da svolgere insieme all'ufficio competente, sulla base di diversi criteri quali l'andamento storico dell'attività, le risorse tecniche e umane a disposizione, eventuali obiettivi assegnati che prevedano un maggiore impulso all'attività di sicurezza stradale ad es.. A valle di questo processo, si determinerà una stima finanziaria dell'attività che sarà svolta, da iscrivere come previsione di bilancio, a fronte della quale dovrà essere calcolato il FCDE in spesa, anch'esso frutto di una stima extracontabile. Per il pregresso, si accerterà per cassa fino ad esaurimento.

8) Il nostro ente accertava i prov.ti CDS per competenza sino al 2013, poi nel 2014 abbiamo accertato per cassa. In tal caso come devo trattare i residui attivi 2013 e precedenti ?

I residui attivi 2013 e precedenti, se esigibili, vanno confermati con il riaccertamento. Su tali residui, il FCDE si calcola con le stesse tipologie di medie del bilancio di previsione. I valori da utilizzare sono gli incassi in conto residuo e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi

Domande -4- FCDE nel bilancio di previsione

- 1) Il fondo crediti di dubbia esigibilità posso finanziarlo con una quota di avanzo di amministrazione? anche se l'entrata non rientra nel saldo del patto.
- 2) Il nostro comune non era in sperimentazione nel 2014, ora in fase di predisposizione del bilancio 2015 ha costituito il fondo crediti dubbia esigibilità. La richiesta di chiarimento che vorremo inoltrare riguarda il finanziamento di questo fondo, in particolare se lo stesso possa essere finanziato con entrate correnti o con quota avanzo vincolato del rendiconto 2014.

Si richiama la risposta del webinar del 12/3/2015. Non è possibile finanziare nel bilancio di previsione l'accantonamento a FCDE con avanzo di amministrazione. Il FCDE non è propriamente una spesa da finanziare, ma un accantonamento di spesa correlato e commisurato agli importi delle entrate previste che non rientrano tra quelle escludibili. E' costituito allo scopo di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, per finanziare obbligazioni passive scadute ed esigibili, e quindi finanziando il bilancio e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo

Domande- 5 - Varie

1) I crediti non prescritti stralciati dal conto del bilancio dopo i 3 anni mantengono una qualche rilevanza economico-patrimoniale oppure diventano solo un problema di responsabilità per il responsabile del Centro di ricavo che deve fare comunque il possibile per recuperarli ?

Il principio applicato 9.1 stabilisce che trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione....il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo....